

Il **DURC** (*Documento Unico di Regolarità Contributiva*) lascia ancora **una notevole alea di dubbio sul chi debba richiederlo**, quando, e con quali conseguenze in caso di mancata esibizione, soprattutto e nei rapporti con le stazioni appaltanti. Ma andiamo per gradi.

Richiesta DURC: nuove regole 2012

Anzitutto, al di là del D.M. 24/10/2007 (modalità di rilascio, contenuti analitici del DURC, tipologie di irregolarità previdenziale e condizioni non ostative al rilascio), bisogna prestare attenzione alle ultime novità: l'art.15 della legge 12 novembre 2011, n.183 recepita dalla Direttiva 22 dicembre 2011, n.14 semplifica la **richiesta DURC**, perché vieta alle pubbliche amministrazioni di richiedere alle aziende certificati o informazioni già in possesso di altre PA.

In pratica, dal **13 febbraio 2012** la richiesta del DURC non può più essere avanzata da ditte appaltatrici o subappaltatrici ma solo da Stazioni Appaltanti pubbliche o Amministrazioni precedenti. Tuttavia, non è possibile presentare autocertificazione, essendo il DURC un documento che attesta la regolarità contributiva delle imprese e che quindi deve essere comprovata da Enti tecnici.

Contenuti del DURC

I **contenuti del documento** restano quelli: denominazione/ragione sociale, sede legale e unità operativa, codice fiscale del datore di lavoro, attestazione della avvenuta iscrizione agli istituti previdenziali e (ove previsto) alle casse edili, dichiarazione di regolarità e di non regolarità contributiva con indicazione della scopertura, data della verifica di regolarità contributiva, data di rilascio del documento e nominativo del responsabile del procedimento di rilascio.

Obbligo DURC: i soggetti

Vediamo piuttosto **chi deve richiedere** obbligatoriamente il **DURC**: la regolarità contributiva è richiesta a tutti i **datori di lavoro** che fruiscono dei benefici normativi e contributivi previsti dall'ordinamento in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché ai fini dei benefici e delle sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Inoltre è richiesto a datori di lavoro e **lavoratori autonomi** nei seguenti casi:

Appalti di opere, servizi o fornire pubbliche;

Lavori privati in edilizia con obbligo DIA (denuncia inizio attività) o PAC (permesso a costruire) o soggetti a rilascio di concessione;

Agevolazioni contributive;

Agevolazioni normative in materia di lavoro e legislazione sociale;

Rilascio di attestazione da parte delle società organismi di attestazione (SOA).

Obbligo DURC: i casi

La richiesta del DURC è obbligatoria sia quando si tratta di opere edili, sia di servizi (pulizie, assistenza, servizi professionali), sia di beni mobili o immobili (arredi, attrezzature per ufficio, veicoli, etc.). La stessa cosa accade quando si opera su cantieri mobili e temporanei (anche itineranti, tipo spettacoli di piazza e simili).

Dunque il DURC è necessario: **negli appalti pubblici** (lavori, servizi e forniture) come requisito per poter partecipare alla gara, all'aggiudicazione e alla stipula del contratto, agli stati di avanzamento dei lavori, alle liquidazioni finali; **nei lavori privati dell'edilizia** soggetti al rilascio di concessione edilizia ovvero a denuncia inizio attività (DIA) o permesso a costruire (PAC); per la **verifica di idoneità** tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili.

Richiesta e rilascio DURC

Al **rilascio DURC** sono autorizzati INPS, INAIL e altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria previa stipula di apposita convenzione con gli enti predetti. Per i datori di lavoro del settore edile il DURC è altresì rilasciato dalla casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o prestatori di lavoro.

La **richiesta DURC** avviene tramite **modulistica unificata** predisposta da istituti previdenziali, casse edili ed enti bilaterali. Richiesta e rilascio avvengono attraverso strumenti informatici (Sportello Unico Previdenziale).

Il DURC viene rilasciato dagli istituti previdenziali **entro 30 giorni** dalla data di acquisizione della richiesta da parte del sistema informatico. Oltre tale termine senza pronuncia da parte degli istituti previdenziali scatta il **silenzio assenso**.

Il **DURC stampato in duplice originale** (uno per il richiedente e uno da tenere agli atti) è firmato dal responsabile dell'iter procedimentale e trasmesso al richiedente a mezzo **raccomandata con A/R o posta elettronica certificata** per gli enti che hanno già attivato tale modalità.

Chiarito questo primo importantissimo punto, veniamo ai tanti **equivoci** che sono nati e che continuano a caratterizzare il burrascoso rapporto tra piccoli imprenditori e, soprattutto, la Pubblica Amministrazione.

Ditte individuali senza dipendenti

Le **piccole imprese**, per lo più commerciali, che sono composte da singolo titolare **senza alcun dipendente** ricevono parimenti richiesta dall'ente pubblico di esibizione del **DURC come vincolo al pagamento della fornitura**. Non avendo rapporti di lavoro dipendente, l'imprenditore resta di sasso e, quando si rivolge a INPS e INAIL, apprende che non può essere rilasciata alcuna documentazione in quanto manca il presupposto giuridico (ovvero la presenza di lavoratori dipendenti)!

Come regolarsi? **Abbiamo interpellato** la direzione provinciale dei due principali enti coinvolti (**INPS e INAIL**) ricevendo in entrambi i casi la medesima risposta: «il titolare di ditta individuale, senza dipendenti, fatta salva la propria posizione regolare (ovvero che sia in regola con i versamenti contributivi che gli competono come ditta individuale), **può richiedere una attestazione da cui si evinca che non ha in carico personale dipendente** e, di conseguenza, l'ente concedente la fornitura o il servizio, acquisendo agli atti tale documentazione, può tranquillamente procedere alla liquidazione di quanto dovuto».

Rapporti tra privati

Nei **rapporti tra privati** non vi è alcun obbligo di produzione DURC se non quando le **prestazioni** siano **riconducibili ai lavori edili soggetti ad autorizzazione** (per intenderci, la ristrutturazione interna, spesso, avviene senza alcuna concessione, mentre quella esterna è invece soggetta).

Prestazioni professionali

Nella immensa casistica segnaliamo, infine, che vanno considerate anche le **prestazioni professionali sanitarie** (laboratori di analisi e medici specialisti in medicina preventiva del lavoro) e quelle di accertamento e **riscossione tributi**, a fronte delle quali i prestatori del servizio sono obbligati, per il saldo dei loro emolumenti, alla presentazione del DURC.

Rapporti con la PA

Ma uno dei principali **problemi** evidenziati dai titolari di piccole imprese impegnate in forniture e gestione di **lavori in appalto con la PA** riguarda la presentazione del DURC per accedere al **saldo delle spettanze** dovute.

Liberi professionisti

Analizziamo la categoria dei liberi professionisti: ingegneri, geometri, architetti, avvocati, consulenti fiscali e del lavoro, prestatori di servizi professionali regolamentati dall'appartenenza ad ordini costituiti e non, free-lance, intermediatori, agenti, etc.

Per gli appalti di servizi attinenti ingegneria e architettura, la normativa impone la **verifica della regolarità contributiva limitatamente alla fase di affidamento dell'incarico** (vedasi artt. 38 e 90 c. 7 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.). Occorre peraltro tener presente che, nella bozza di regolamento di attuazione del codice dei contratti **in corso di assunzione**, è stata **introdotta una norma** che prevede l'obbligatorietà di acquisizione DURC per il **pagamento degli stati avanzamento** lavori e delle **prestazioni** relative a servizi e forniture.

Ad oggi, nelle more dell'adozione di norme che dispongano univocamente detta obbligatorietà, ed in assenza di eventuali disposizioni specifiche contenute nei documenti contrattuali, **non pare sussistere obbligo** di acquisizione della documentazione comprovante la regolarità contributiva ai fini del pagamento di un **acconto sulla parcella** professionale.

Va comunque premesso che la certificazione di regolarità contributiva (obbligatoria in fase di affidamento incarico) è l'attestazione con cui l'Ente competente certifica la regolare posizione, ai fini previdenziali, dei propri iscritti. Ora, il DURC viene attualmente rilasciato dall'INPS, dall'INAIL o dalla Cassa edile, e comprova la regolarità dell' 'impresa nei confronti di detti Enti. Per cui, i professionisti devono acquisire, attraverso **distinte richieste, sia il DURC** (se trattasi ad esempio di società tenuta ai versamenti INPS e INAIL), **sia la certificazione della competente cassa** previdenziale (tipo INARCASSA o altri enti previdenziali di settore, quali EPAP, CEPAG, ordine forense, ecc.)

Attività commerciali

Passiamo ora alle **forniture di beni e prodotti**. La giurisprudenza ha più volte chiarito che nella cessione di beni e prodotti alla PA deve essere contemplata anche la **verifica** della regolarità contributiva, soprattutto quando trattasi di forniture derivanti da appalti pubblici: tutto ciò che passa attraverso un **atto deliberativo** del consiglio e/o della giunta di Comune, Provincia o Regione deve essere accompagnato dal DURC.

Il **RUP** (Responsabile Unico del Procedimento) quando ha facoltà di deliberare autonomamente l'assegnazione di una fornitura è egualmente **obbligato** alla verifica della regolarità contributiva.

Imprese che realizzano opere pubbliche

Le imprese realizzatrici di opere pubbliche sono sempre tenute a produrre il DURC, coinvolgendo e controllando in questa fase anche le eventuali **ditte subappaltatrici o fornitrici di lavoro a cottimo**.

Validità temporale

Come ci si deve comportare quando l'Ente deve procedere al saldo di una fornitura, al pagamento di un servizio o allo stato di avanzamento lavori (SAL)? Così come è necessario presentare il DURC in sede di gara d'appalto, così è obbligatorio presentarlo per la firma del contratto, come è dovuto in occasione del pagamento delle spettanze.

Il punto è la **validità temporale** dell'obbligazione, che ricade sul soggetto che intrattiene il rapporto con la PA: se **al momento della gara** ho un **DURC regolare** posso partecipare tranquillamente,

anche se per assurdo il giorno dopo non verso la mia brava rata di contributi. L'apertura delle offerte avviene dopo un mese.

Il DURC era **valido per la "FASE"** della presentazione dell'offerta. E tanto basta! Nel caso di aggiudicazione postuma, per la firma del contratto mi verrà richiesta una nuova attestazione.

Ritardi per forza maggiore

Visto che la cosa si è spesso verificata, mettiamo che io sia **vincitore di gara** in un Comune e abbia presentato il DURC per la firma del contratto, fissata per il giorno tot. Cade la maggioranza, il consiglio viene sciolto ed io lì ad aspettare di firmare.

Dopo due mesi arriva il Commissario Prefettizio e mi **convoca per la firma** ma **nel frattempo** la mia posizione da regolare è diventata **irregolare**: l'ente non può richiedermi ancora il DURC in quanto la fase relativa alla stipula del contratto è **slittata per cause di forza maggiore**, e quindi, **non può essere richiesta "ora per allora"** la documentazione probante (Sentenza Tribunale di Latina del 28/06/2010).

Soluzione analoga nei casi di regolare presentazione SAL a conclusione della prima parte dei lavori, per il pagamento che stabilito da contratto entro una certa data. Anche allegando DURC regolare, spesso accade di attendere invano la liquidazione.

E senza incassare non si riescono a pagare i contributi e la posizione diventa irregolare. Quando finalmente l'ente dispone il **pagamento (in ritardo)** e ci si accorge che il DURC è scaduto, il burocrate ne richiede uno aggiornato: non potendo averne uno fresco ed in regola, il famoso credito dormirà presso le casse comunali un sonno che sa di eternità.

Anche in questo caso, essendo il **ritardo imputabile a cause non riconducibili al creditore**, l'ente non può bloccare il pagamento richiedendomi una documentazione "ora per allora" in quanto alla fase di presentazione del SAL la posizione era regolare. (Sentenze di decine di Tribunali di Toscana, Lazio, Marche, Lombardia, Piemonte a seguito di ricorsi delle imprese). Quanto detto è valido erga omnes.

Fonte: www.pmi.it